


O.I. n. 28/2020

TRIBUNALE DI CUNEO



Il Presidente Vicario;

in sostituzione del Presidente del Tribunale assente per congedo ordinario stante l'urgenza di provvedere;

viste le linee guida allegate al provvedimento organizzativo recante "*Nuove disposizioni per fronteggiare l'epidemia da Coronavirus. Misure organizzative per gli uffici giudiziari del Tribunale di Cuneo ex art. 83, co. 6 e 7 DL n. 23 dell'8 aprile 2020*" adottate dal Presidente del Tribunale in data 3 maggio 2020 e dichiarate esecutive in data 9 maggio 2020 per la trattazione degli affari civili e penali nel presente periodo emergenziale;

dato atto che in data 9 giugno 2020 si è tenuta su piattaforma Teams, alla presenza, tra gli altri, del Presidente del Tribunale e dei Presidenti di Sezione, una riunione con il Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Cuneo, con alcuni componenti dell'Ordine, con l'avv. Dora Bissoni in rappresentanza della Camera Penale, in cui è stata manifestata da parte del Foro l'esigenza di un ampliamento dell'attività c.d. "in presenza";

sentiti dal Presidente del Tribunale, all'esito della riunione, i Presidenti di Sezione;

considerato che nel vigente periodo emergenziale denominato nelle predette linee guida periodo "arancione" (valevole fino al 31 luglio 2020 o diversa data oggetto di eventuale proroga) si sono notoriamente attenuati sul territorio nazionale gli effetti del fenomeno pandemico, senza per altro che sia venuta meno la necessità di mantenere ferme tutte le misure precauzionali adottate, per quanto di interesse, con i provvedimenti organizzativi interni, e con tutti i protocolli vigenti pertanto inderogabilmente applicabili ove non diversamente disposto;

ritenuta pertanto la opportunità di prevedere un ampliamento delle attività c.d. in presenza ferme restano le predette misure e compatibilmente con la applicabilità delle misure stesse in relazione all'utilizzo di aule e con il dimensionamento degli uffici dei magistrati nei quali vengono ordinariamente svolte attività di udienza;

ritenuta le necessità di fissare nel 1° luglio 2020 la data di decorrenza del presente provvedimento onde consentire ai magistrati l'organizzazione dei rispettivi ruoli;

dispone quanto segue.

SETTORE PENALE

Ferma restando la regola generale in base alla quale per tutte le udienze del periodo "arancione" si opererà di regola il RINVIO D'UFFICIO DI TUTTE LE UDIENZE FISSATE dal 12 maggio al 31 luglio, è possibile prevedere più ampie eccezioni a detta regola, in estensione rispetto a quelle già dettagliatamente considerate nelle predette linee guida.

In particolare:

a) Al fine di permettere la pronta definizione anche di processi ricompresi nel ruolo aggiuntivo la cui trattazione è stata rimessa a giudici onorari, sarà possibile alle parti segnalare al magistrato togato titolare del ruolo aggiuntivo la possibilità di definire immediatamente il processo in questione, attraverso patteggiamenti, MAP o pronuncia di sentenze ex art. 129 c.p.p.. Il magistrato togato esaminerà la richiesta e, se la trattazione del procedimento sarà compatibile con il calendario già fissato nel cd. periodo arancione, provvederà a fissare avanti a sé udienza destinata a definire fin da subito tale processo.

b) Inoltre, laddove il ruolo di ciascun giudice togato lasci spazio anche per la trattazione di ulteriori udienze, pur nel doveroso rispetto della necessità di evitare il contemporaneo afflusso presso il Tribunale di un numero eccessivo di persone, potranno essere celebrati (anche in presenza fisica delle parti), altri processi, da individuarsi secondo i criteri di trattazione prioritaria, già in vigore presso il Tribunale di Cuneo.

c) A partire dal mese di luglio del 2020, potranno altresì essere fissate udienze con la citazione di testimoni, consulenti, periti, imputati ex art. 210 c.p.p., etc., seppure in un numero (che ciascun giudice avrà cura di comunicare alle parti con il provvedimento di fissazione dell'udienza) tale da scongiurare un eccessivo affollamento di persone e con uno scaglionamento orario idoneo ad evitare una prolungata attesa degli interessati nei corridoi.

Ciascuno dei giudici togati della Sezione penale individuerà i singoli processi che riterrà di poter trattare, in base ai criteri sopraindicati, e provvederà a dare avviso della fissazione degli stessi (tramite la cancelleria) a mezzo PEC (secondo la previsione dell'art. 83 c.14 DL 18) della data e dell'ora dell'udienza (sia in caso di conferma di udienza già fissata, sia per le udienze di nuova fissazione). Tale comunicazione verrà inviata alle parti con il massimo anticipo possibile, tenendo conto anche della necessità di consentire alle parti un'adeguata preparazione della difesa e, laddove prevista, la tempestiva citazione dei testimoni, periti, etc..

*

SETTORE CIVILE

Ferme restando, in applicazione delle predette linee guida, le modalità di tenuta dell'udienza da "remoto" o mediante "trattazione scritta," ove l'udienza richieda la presenza di soggetti diversi dalle parti e dai rispettivi difensori, ed in particolare le udienze istruttorie (es. esami testi, interrogatori formali, convocazioni CTU a chiarimenti, ecc.), i magistrati della sezione, a decorrere dal 1° luglio 2020 e sino al 31 luglio 2020, terranno "in presenza" le predette udienze - ove non già rinviate o eventualmente da fissare compatibilmente con i rispettivi ruoli - evitando nell'organizzazione, anche in relazione al numero di persone da sentire, l'affollamento di soggetti ed il rischio di prolungate attese nei corridoi.

Si dà atto che i magistrati della sezione, togati ed onorari, hanno già convenuto una ripartizione di giorni ed orari al fine di dare attuazione a quanto sopra previsto.

I magistrati della sezione potranno altresì disporre che l'udienza sia eccezionalmente tenuta in presenza – sempre nel rispetto delle predette direttive – anche nelle ipotesi in cui sarebbe possibile la tenuta dell'udienza da remoto o mediante trattazione scritta, d'ufficio ovvero, per gravi ragioni, a fronte di motivata istanza congiunta dei procuratori delle parti comunque soggetta alla valutazione del giudice titolare di fascicolo anche in relazione alla concreta gestione del ruolo e dei tempi necessari alle comunicazioni.

I magistrati della sezione civile ove i rispettivi uffici non consentano, in riferimento al loro dimensionamento, la tenuta dell'udienza nel rispetto delle vigenti misure precauzionali, potranno usufruire, previa comunicazione al Presidente di Sezione ed al Direttore della Cancelleria, delle aule site al piano terra dell'edificio.

Si richiama la necessità in caso di udienza in presenza di comunicare al Direttore della Cancelleria, per l'informazione agli addetti alla vigilanza, i nominativi delle persone che dovranno accedere al palazzo di giustizia.

Dispone che il presente provvedimento abbia efficacia dal 1° luglio 2020 e sia pubblicato sul sito internet del Tribunale.

Si comunichi al Presidente del Tribunale, ai Presidenti di Sezione ed a tutti i magistrati del Tribunale, all'Ordine degli Avvocati di Cuneo, al Procuratore della Repubblica in sede, al Dirigente ed ai Direttori di Cancelleria e p.c. a S.E. il Presidente della Corte di Appello.

Cuneo, 11 giugno 2020

IL PRESIDENTE VICARIO

 Alberto Tetano

TRIBUNALE DI CUNEO
Depositato in Canc. P. n. oggi 11-6-2020
Il Direttore Amministrativo
Dott.ssa Daniela Caprarella

